



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MODENA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 359/2018
depositato il 30/03/2018

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2017IT000540000 REGISTRO
contro: _____

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 359/2018

UDIENZA DEL

11/07/2018 ore 09:00

N°

417

PRONUNCIATA IL:

11 LUG. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19 LUG. 2018

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTAR'
Gianfranco De Biase



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società _____ ha proposto ricorso avverso l'avviso con il quale l'Agenzia delle Entrate ha liquidato una maggiore imposta di registro in relazione ad un atto di compravendita di azienda registrato in data 13.1 _____ Serie __ al n. _____.

Si è costituita l'Amministrazione chiedendo la reiezione della domanda.

La causa è stata discussa all'udienza del giorno 11 luglio 2018 in presenza dei rappresentanti delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, si censura per violazione degli artt. 51 c. 4 e 43 c. 2 del d.P.R. n. 131/1986 l'atto in quanto l'Ufficio avrebbe erroneamente escluso dal calcolo del valore dell'azienda ceduta le passività afferenti alla stessa.

La censura è fondata.

Non ignora la Commissione l'orientamento della Cassazione a mente del quale *"In tema di imposta di registro, ai fini della determinazione del valore dell'atto di acquisto di un complesso aziendale secondo il criterio del valore dichiarato dalle parti - che l'art. 51, comma primo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, pone a base normale della tassazione - non si debbono detrarre dal prezzo indicato nel contratto le eventuali passività trasferite unitamente al cespite, poiché tale operazione è prevista dall'art. 51, comma quarto, del d.P.R. citato per la specifica ipotesi in cui l'Ufficio finanziario disattenda detto valore e proceda ad autonoma valutazione, nel qual caso soltanto esso dovrà sottrarre le passività al prezzo di mercato del bene. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva determinato la base imponibile sottraendo al prezzo convenuto dalle parti nell'atto il credito accollato dall'acquirente e portato in diminuzione al fine di quantificare la somma da pagare in contanti)"* (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22223 del 26/10/2011).

Tale orientamento, tuttavia, che considera l'accollo da parte dell'acquirente dei debiti risultanti dalle scritture contabili come una modalità di pagamento del prezzo con la conseguenza di ritenere tale valore escluso dal calcolo del valore dell'azienda ceduta, si scontra, ad avviso del Collegio, con la dovuta valorizzazione della solidarietà passiva dell'acquirente per i debiti aziendali ai sensi dell'art. 2560 c.c., "atteso che tale disposizione contempla una fattispecie di accollo cumulativo "ex lege" (Cass. Civ. Sez. 5 -, Ordinanza n. 8786 del 05/04/2017) e che quindi l'obbligazione dell'acquirente stesso non è volontaria e quindi sostitutiva di altra forma di pagamento ma una conseguenza necessaria della successione nella titolarità dell'azienda il cui valore non può che essere pari alla differenza tra poste attive e poste passive perché è solo tale differenza che rappresenta il valore di scambio.

Né vale la considerazione esposta dall'Agenzia secondo la quale si applica solo l'art. 51 c. 1, secondo cui il valore dell'azienda è quello dichiarato dalle parti al netto delle passività, in quanto il c. 4 dello stesso articolo, prevedendo che "per gli atti che hanno ad oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore di cui al comma 1 è controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda ... al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile", imporrebbe di valorizzare le passività solo ove l'ufficio intervenga modificando il valore dichiarato dalle parti.

1/1



Tale interpretazione attribuisce la norma una valenza che non trova riscontro in primo luogo nel dato letterale, dal momento che la sua applicazione è imposta nel caso in cui il valore dichiarato dalle parti "è controllato" dall'ufficio e non già solo quando detto valore viene rettificato ma anche nella logica, dal momento che il rilievo determinante delle passività inciderebbe solo in caso di dichiarazione difforme dal valore reale e non quando fosse ad esso conforme.

In realtà, il comma 4 appare essere una mera specificazione dei criteri di cui al c. 1 allorquando oggetto dell'atto da registrarsi e tassarsi sia afferente ad aziende il cui valore, per l'appunto, non può prescindere dalla considerazione delle passività che *ex lege* gravano sull'acquirente.

Il ricorso deve dunque essere accolto.

L'esistenza della richiamata giurisprudenza di legittimità impone la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.

Modena, 11 luglio 2018

Il Presidente rel. est.

Vittorio Zanichelli

